

Ocsit, in Gazzetta l'atto di indirizzo del Mse **Le modalità di esercizio e gli obblighi di comunicazione**



È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del primo aprile il decreto 31 gennaio 2014 del ministero dello Sviluppo economico, registrato alla Corte dei conti lo scorso 25 febbraio, recante gli "indirizzi all'Organismo centrale di Stoccaggio Italiano (Ocsit) relativamente alle scorte di sicurezza dei prodotti petroliferi".

L'atto, disponibile in allegato sul sito di QE, prevede che l'Ocsit si impegni "ad assicurare il raggiungimento di 5 giorni di scorte specifiche" entro l'anno scorte 2016/2017, consentendo "il ricorso al credito" in conformità a quanto indicato nel Piano operativo. "Consolidata la fase di avviamento", l'Ocsit, "compatibilmente con le condizioni di mercato e previa valutazione di opportunità e di vantaggio economico-giuridico", potrà fare ricorso anche "alle emissioni obbligazionarie rispetto ai finanziamenti bancari", previa autorizzazione del Mse. Possibile, inoltre, "la stipula di contratti di copertura del rischio".

Sul versante contabile, gli eventuali guadagni derivanti dalla vendita di scorte dovranno essere destinati "alla copertura dei costi e oneri", mentre, nel caso di perdita, quest'ultima "troverà integrale copertura" nel contributo dei soggetti obbligati.

In caso di "difficoltà al reperimento di capitale per il rimborso dei finanziamenti in scadenza", l'organismo dovrà informare il Mse affinché "possa decidere sugli obblighi di scorta per il periodo di competenza e autorizzare l'Ocsit alla eventuale vendita delle scorte".

Le previsioni dei costi per l'anno solare successivo andranno comunicate dall'Ocsit alla Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Mse entro il 30 novembre di ogni anno, con l'eccezione del 2014, quando la comunicazione andrà effettuata entro 30 giorni dall'emanazione dell'atto di indirizzo. L'Ocsit invierà inoltre entro il 15 febbraio di ogni anno il pre-consuntivo di bilancio ed entro 90 giorni dall'approvazione di quello dell'Acquirente Unico il rapporto sulle attività svolte per l'esercizio di riferimento e i relativi conti annuali separati corredati dalla nota di commento.

"Al più presto e comunque entro il 30 giugno 2014", infine, l'Ocsit fornirà "la proposta di piano di cui all'art. 20 comma 2 del decreto legislativo n. 249/12".